

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2592 del 23/05/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA RECOMU S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI COMMERCIO MACCHINE UTENSILI, NUOVE E USATE, MACCHINE INDUSTRIALI, LORO PARTI, COMPONENTI E ACCESSORI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA PORTAPUGLIA N. 35.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2687 del 23/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA RECOMU S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI COMMERCIO MACCHINE UTENSILI, NUOVE E USATE, MACCHINE INDUSTRIALI, LORO PARTI, COMPONENTI E ACCESSORI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA PORTAPUGLIA N. 35.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

- nota del 20.12.2016 (acquisita al prot. di Arpae n. 14247 del 21.12.2016) con la quale il SUAP del Comune di Piacenza ha trasmesso l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inerente lo stabilimento sito in Piacenza via Portapuglia n. 35, presentata dalla ditta **RECOMU S.r.l.** per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale ex art. 272 del D.Lgs. 152/06 di cui al punto 4.7 dell'allegato 4 alla DGR 2236/09 e smi per le emissioni derivanti dall'attività di commercio macchine utensili, nuove e usate, macchine industriali, loro parti, componenti e accessori;
- documentazione integrativa pervenuta tramite nota del 23.1.2017 del SUAP (prot. Arpae n. 772 del 24.1.2017) successivamente reinoltrata con nota 30.3.2017 del SUAP (prot. Arpae n. 3691 del 30.3.2017), a seguito di richiesta formulata con nota 29.12.2016 n. 14516 della scrivente S.A.C. in sede di verifica di correttezza formale. Viene dichiarato che il consumo giornaliero di prodotti vernicianti non supera i 10 kg/g. Dalla documentazione presentata emerge, altresì, l'utilizzo di diluente epossidico per la preparazione dei pezzi da verniciare e di diluente nitro per la pulizia pezzi con formazione di emissioni che non risulterebbero riconducibili all'autorizzazione di carattere generale di cui al punto 4.7 succitato;
- documentazione integrativa pervenuta con nota del 31.1.2017 del SUAP (prot. Arpae n. 1128 del 31.1.2017) con la quale è stata prodotta la valutazione revisionale di impatto acustico, pertanto l'istanza di AUA deve intendersi formulata anche per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;
- nota n. 1108 del 31.1.2017 della SAC di Arpae di Piacenza con cui era evidenziata, tra l'altro, all'Azienda la possibilità che dalle operazioni di sgrassaggio si possano sviluppare emissioni diffuse nella "zona di lavaggio", nonché il fatto che lo sgrassaggio non è una operazione riconducibile al punto 4.7 della DGR 2236/09 e smi, bensì potrebbe essere riconducibile al punto 4.11 a condizione che ne siano rispettate le prescrizioni, condizioni di cui, dalla documentazione prodotta, non è possibile verificare il rispetto;
- ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 30.3.2017 (prot. Arpae n. 3690 del 30.3.2017) da cui emerge che il proponente intende eliminare alcune operazioni che possono generare emissioni diffuse: lo sgrassaggio dei pezzi sarà effettuato con acqua ed uno spray detergente nella zona di lavaggio per essere poi spostati in cabina di verniciatura per essere verniciati previa eventuale stuccatura; la zona di lavaggio è dotata di vasca di raccolta periodicamente svuotata e ripulita da azienda specializzata e nulla viene immesso in pubblica fognatura. Nel caso i pezzi necessitassero di ulteriore pulitura gli stessi verranno portati presso aziende terze per il lavaggio;

- conseguente nota 10.4.2017 prot. 4159 di Arpae con cui era osservato che dalla scheda di sicurezza del prodotto da utilizzarsi per il lavaggio emergeva la possibilità di formazione di emissioni diffuse per effetto della presenza di fosfati, ammine e, soprattutto, di una sostanza (CAS n. 141-43-5) che sarebbe un COV, pertanto non risultava possibile accertare il rispetto dei requisiti previsti dalla DGR 2236/09 e smi per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale;
- documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 30.3.2017 (prot. Arpae n. 3690 del 30.3.2017) da cui si desume che l'istanza di AUA dovrà ricomprendere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 anziché l'adesione all'autorizzazione di carattere generale;

ATTESO che, sulla base della documentazione in atti, l'istanza deve intendersi avanzata:

- per acquisire l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

EVIDENZIATO che:

- le emissioni in atmosfera derivano dalle operazioni di lavaggio dei centri di lavoro da revisionare e da una cabina per l'eventuale stuccatura e la verniciatura (emissioni convogliate n. E1, E2 ed E3); le emissioni da lavaggio sono di tipo diffuso e non sono ritenute tecnicamente convogliabili alla luce delle migliori tecniche disponibili in virtù del quantitativo di prodotto impiegato e della frequenza di utilizzo, viene, infatti, previsto un utilizzo di sgrassante pari a 15 litri/anno;
- il consumo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti previsto è pari a 1 kg, per un consumo annuo complessivo pari a 40 kg/anno;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 16/5/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni del rappresentante dell'Azienda in ordine alla tipologia di istanza in relazione alle emissioni in atmosfera - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta RECOMU S.r.l., per l'attività di "commercio macchine utensili, nuove e usate, macchine industriali, loro parti, componenti e accessori" da svolgersi nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **RECOMU S.R.L.** (C. FISC. 01521870335) per l'attività di "commercio macchine utensili, nuove e usate, macchine industriali, loro parti, componenti e accessori" da svolgersi nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via Portapuglia n° 35 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 STUCCATURA/VERNICIATURA

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	40 gg/a
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 STUCCATURA/VERNICIATURA

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	40 gg/a
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 STUCCATURA/VERNICIATURA

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/g
Durata massima annua	40 gg/a
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	3 mg/Nm ³

EMISSIONE DIFFUSA LAVAGGIO PEZZI

- a) devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgersi e il diffondersi di emissioni diffuse;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
- d) per la misura del **materiale particellare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato

6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;

- f) l'attività di verniciatura e stuccatura deve essere svolta nell'apposita cabina, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare;
- g) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E1, E2 ed E3 il gestore può non effettuare autocontrolli a tali emissioni stante l'esiguità delle lavorazioni effettuate;
- h) non deve essere superato un consumo annuo di prodotti per lo sgrassaggio pari a 15 kg/anno;
- i) non deve essere superato un consumo annuo di prodotti per verniciatura e diluenti pari a 50 kg/anno;
- j) i giorni di utilizzo ed i consumi annui di prodotti stuccanti, vernicianti, diluenti dello sgrassante, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- k) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- l) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- m) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso **15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di fare salvo** che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- resta fermo quanto indicato dal Dipartimento di Sanità Pubblica con nota n. 35820 del 15.5.2017, ossia che durante le fasi di sgrassaggio il relativo locale deve essere adeguatamente aerato e l'operatore deve utilizzare i necessari DPI;

4. **di dare altresì atto** che:

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.